



A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 8/19
Legnago, 18.11.2019

Acconti IRPEF, IRES, IRAP ed imposte varie - Modifica della misura delle rate di acconto

PREMESSA

L'art. 58 del D.L. 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020") modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%). In pratica, viene incrementato il primo acconto (da versare assieme al saldo dell'anno precedente, anche a rate) e ridotto il secondo acconto (da versare a fine novembre).

La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni *ex art. 3 del DLgs. 23/2011*).

Per gli altri contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta ripartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%). Pertanto, coloro che non sono soggetti a ISA mantengono le consuete percentuali di acconti dovuti.

L'ambito applicativo della modifica normativa apportata dal D.L. 124/2019 è stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA MODIFICA

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia concretamente applicata nella fattispecie del contribuente (es.: esonerato);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Per quanto non citati espressamente dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene che la nuova misura delle rate di acconto si applichi anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (es.: soci di società di persone).

IMPOSTE INTERESSATE DALLA MODIFICA

La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (espressamente citate dall'art. 58 del DL 124/2019), anche all'imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive o patrimoniali, per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto, quali, ad esempio la cedolare secca sulle locazioni, l'IVAFE e l'IVIE.

EFFETTI SUGLI ACCONTI 2019

SOGGETTI ISA

Per i citati soggetti ISA, riguardo al 2019:

- resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);
- la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
- in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 02.12.2019 (soggetti “solari”), in quanto il 30.11.2019 cade di sabato, l’acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni).

Si consideri, per esempio, un imprenditore individuale soggetto agli ISA che:

- ha riportato, nel rigo RN34 del modello REDDITI 2019 PF, un importo pari a 2.000,00 euro;
- determina l’acconto IRPEF per l’anno 2019, in assenza di obblighi di ricalcolo, con il metodo storico.

La prima rata di acconto versata al 30.09.2019 ammonta a 800,00 euro (40% dell’acconto complessivamente dovuto, pari a 2.000,00 euro). In assenza della modifica del D.L. 124/2019, entro il 02.12.2019 avrebbe dovuto versare il restante 60% (1.200,00 euro). Per effetto della nuova disposizione, invece, il pagamento di 800,00 euro del 30.09.2019 viene, di fatto, “cristallizzato” ed entro il 02.12.2019 occorrerà corrispondere il 50% (anziché il 60%) dell’acconto complessivamente dovuto (cioè 1.000,00 euro), per un totale di 1.800,00 euro (vale a dire il 90% del rigo RN34).

ALTRI SOGGETTI

Per gli altri soggetti, restano ferme le consuete modalità, con versamento in due rate (se la prima supera 103,00 euro) pari al 40% e al 60% e la misura dell’acconto complessivamente dovuto sempre pari al 100% (95% per la cedolare secca sulle locazioni).

EFFETTI A REGIME

Se l’art. 58 del DL 124/2019 non subirà modifiche nell’*iter* di conversione in legge, a partire dal 2020, la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per le suddette categorie di soggetti, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca sulle locazioni il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%). Sarà cura dello Studio informare in merito alle eventuali variazioni che dovessero essere apportate.

SOGGETTI ISA

Per i citati soggetti ISA, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (dal 2020, per i soggetti “solari”):

- sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;
- se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto sarà versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

ALTRI SOGGETTI

Per gli altri soggetti, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (dal 2020, per i soggetti “solari”):

- la prima rata di acconto andrà versata in misura pari al 40%;
- la seconda rata di acconto sarà dovuta nella misura del 60%;
- se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto sarà versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.